

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Monza in viale Elvezia n.2 codice fiscale e partita IVA 09314190969 nella persona del Direttore Generale dott. Massimo Giupponi nato a Bergamo il 13.05.1964 domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona – Comune di Lecco (di seguito denominato semplicemente "Ente") codice fiscale e/o partita IVA 00623530136 nella persona del Direttore dei Servizi Sociali d' Ambito Dr.ssa Marinella Panzeri, nata a Lecco il 20.04.1958 domiciliato per la carica ricoperta in Lecco C.so Promessi Sposi n. 32 codice fiscale PNZMNL58D60E507V in qualità di altro soggetto munito di potere di rappresentanza ai sensi del decreto del Sindaco n. 10/2016.

PREMESSO

che con DGR n. X/5342 del 27 giugno 2016

- è stata definita, nel quadro di quanto previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza e in attuazione della DGR n. X/4702 del 29/12/2015, una specifica azione innovativa a carico del Fondo Sanitario, a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione;
- è stato approvato il presente schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente in funzione dell'attuazione dell'intervento in cui si traduce l'azione innovativa;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'ATS e l'Ente definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla DGR n. X/5342 del 27 giugno 2016, a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione.

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona, Comune di Lecco, sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale di Lecco al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il concorso alla copertura dei costi per prestazioni medico-specialistiche, psicoterapiche e di indagine diagnostica sui minori, ivi comprese le indagini sulle famiglie adottive, sostenute dai Servizi di Tutela dei Minori (UTM) dei Comuni/ Ambiti territoriali qualora non già assicurate dai servizi ambulatoriali del Servizio Sanitario regionale (Consultori Familiari, U.O.N.P.I.A, ecc.), a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione, in prima fase di attuazione, nel contesto delle risorse che residuano dall'attuazione dell'intervento A) "Azioni migliorative per la misura Comunità minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della DGR n.116/2013", disposte con DGR n. X/5342 del 27 giugno 2016.

Art. 2

Minori destinatari dell'intervento

L'intervento è indirizzato a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione.

Art. 3

Prestazioni oggetto dell'intervento

L'intervento ha ad oggetto le prestazioni medico-specialistiche, psicoterapiche e di indagine diagnostica sui minori ivi comprese le indagini sulle famiglie adottive, sostenute dai Servizi di Tutela dei Minori (UTM) dei Comuni/Ambiti territoriali qualora non già assicurate dai servizi ambulatoriali del Servizio Sanitario regionale (Consultori Familiari, U.O.N.P.I.A, ecc.).

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente e rendicontazione dei costi

1. L'Ente garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.

2. In particolare, l'Ente si impegna a:
 - sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
 - trasmettere all'ATS territorialmente competente entro febbraio dell'anno successivo a quello di competenza delle prestazioni la rendicontazione dei costi totali sostenuti per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3 a favore dei minori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 della presente convenzione, corredata dalla relativa documentazione contabile, mediante l'utilizzo del format di cui all'art. 5;
 - fornire, ai fini del riconoscimento del contributo da parte dell'ATS, la documentazione di supporto relativa a ciascun minore rendicontato, ivi compreso il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) definito dal servizio tutela minori competente all'interno del quale sia chiaramente evidenziato il fabbisogno relativo alle prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3 della presente convenzione;
3. L'assolvimento del debito informativo di cui al comma 2 del presente articolo costituisce condizione giuridica necessaria per procedere al riconoscimento del contributo regionale di cui all'art. 5.
4. L'Ente è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5

Impegni e compiti dell'ATS

1. L'ATS si impegna a:
 - verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato, con particolare riguardo agli interventi di carattere socio-sanitario e/o sanitario di cui all'art. 3, necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2;
 - effettuare l'istruttoria di verifica sulla documentazione presentata dall'Ente in applicazione dell'art. 4, verificandone la coerenza con i requisiti di cui all'art. 3 chiedendo eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
 - elaborare il riparto dell'assegnazione di FSR, in proporzione al costo sostenuto e rendicontato dal singolo Ente sul totale dei costi rendicontati a livello di ATS per le prestazioni di cui all'art. 3, con riferimento al periodo dal 01/08/2016 al periodo 31/12/2016, in ogni caso da riconoscersi nei limiti dell'importo compatibile con il livello di assegnazione definito da Regione per l'ATS in relazione all'attuazione dell'intervento in oggetto;
 - determina il valore del contributo di cui all'art. 1 e liquida l'importo entro 60 giorni dalla conclusione della fase istruttoria previa emissione di debita fattura o altro documento equivalente;
 - trasmettere alla Direzione Generale Welfare il modello sintetico di rilevazione della rendicontazione secondo il format specificamente definito.

Art. 6

Le modalità di liquidazione del contributo

1. Le Parti convengono che l'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 4 della presente convenzione, costituisce condizione giuridica necessaria per la liquidazione da parte dell'ATS del contributo regionale all'Ente secondo l'importo calcolato in applicazione dell'art. 5.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 7

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 8

Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

1. Le parti e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona di Direttore del Dipartimento competente.
2. Il Responsabile del trattamento:
 - dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;

- si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare all'Ente una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
2. Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 10

Recepimento di normative regionali

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per effetto di sopravvenute normative regionali il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Art. 11

Risoluzione della convenzione

1. Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.
2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12

Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ATS che sottoscrive la convenzione.

Art. 13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Luogo Monza
Data 18/07/2016

Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE ATS della BRIANZA
Dott. Massimo Giupponi
(Firmato digitalmente)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (o suo delegato) IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI D'AMBITO – Comune di Lecco
Dr.ssa Marinella Panzeri
(Firmato digitalmente)
